



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

AREA TECNICA

Settore Ecologia

R.O. /2020

Lonato d/G, li 24/07/2020

OGGETTO: **Sanzione n° 02/2020 ECO**

Ordinanza Contingibile ed Urgente a Tutela dell'Igiene Pubblica ai sensi art.50 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.

Divieto di pascolo delle greggi ed armenti

IL SINDACO

Premesso che:

- le normative nazionali e regionali che regolamentano l'attività di pascolo vagante permettono l'effettuazione di tale attività unicamente all'interno di terreni posti nella disponibilità materiale del proprietario/conduuttore delle greggi e/o degli armenti pascolanti, purchè recintati, ovvero in aree delimitate a mezzo rete elettrificata in occasione del loro spostamento da un terreno sito nel territorio di un comune ad un terreno sito nel territorio di un altro comune, sempre a condizione che tali terreni siano nell'effettiva disponibilità del proprietario/conduuttore delle greggi e/o degli armenti;

- negli ultimi anni nel territorio del Comune di Lonato del Garda hanno circolato/transitato alcune greggi di ovini ed armenti i cui proprietari utilizzano la tecnica del pascolo vagante senza avere nella materiale disponibilità alcun terreno e/o appezzamento adatto e sufficiente ove alimentare gli animali, ovvero senza che il transito sia la diretta conseguenza dello spostamento per recarsi all'interno di appezzamenti di terreno siti in altri Comuni di cui godono l'utilizzo;

- tutto ciò genera evidenti danni :

1. alle coltivazioni, agli orti, giardini, frutteti e simili;
2. ai boschi di neoformazioni ed a quelli in rinnovamento
3. alla cittadinanza in quanto si originano problemi igienico-sanitari a causa di abbandoni di carcasse di animali morti nonchè degli escrementi che vengono disseminati sulle strade di transito diventando immediatamente maleodoranti e costituendo richiamo di insetti e parassiti anche nocivi; circostanza che crea inconvenienti di carattere veterinario e sanitario a causa delle malattie infettive potenzialmente trasmissibili ad altri animali selvatici e da allevamento, derivanti dai parassiti dispersi lungo il percorso.

CONSIDERATO che il transito delle greggi e/o armenti avviene a qualsiasi ora del giorno o della notte durante il quale il proprietario e/o conduuttore del gregge e degli armenti attuano comportamenti volutamente in contrasto con il rispetto della proprietà pubblica e privata, causando danni causati dal passaggio di animali notoriamente voraci e verso il quale è difficile attuare una politica di prevenzione ed eventualmente di repressione senza un grande dispendio di risorse;

RILEVATO che per poter transitare nel territorio del Comune di Lonato del Garda le greggi e/o armenti a mezzo del proprietario e/o conduuttore devono essere provvisti al seguito di idonea documentazione veterinaria obbligatoria comprovante che gli animali sono stati sottoposti a regolare visita sanitaria e alla regolare profilassi immunizzante e antiparassitaria a tutela delle altre specie di animali da allevamento e della fauna selvatica oltre che per la cittadinanza;

RIBADITO che il citato comportamento scorretto da parte dei proprietari/conduttori delle greggi e/o degli armenti transitanti in modo improprio nel territorio di questo Comune a causa della circolazione continua e ripetitiva in un lasso di tempo molto breve può causare problemi igienico-sanitari, altresì risultare pericoloso per l'incolumità pubblica;

VISTI gli artt.160 (sosta degli animali) e 184 (circolazione degli animali, delle greggi e degli armenti) del vigente Codice della Strada (CdS);

VISTI gli artt. 6, 7, 21 e 37 del vigente CdS;

VISTI gli artt. 41, 42 e 43 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTO l'art.636 C.P. (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo);

VISTA la Legge n.689/1981;

VISTO l'art.50 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Legge Regionale n.8 del 02/04/2007 recante "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie";

RICHIAMATO il Decreto Regionale n.101 del 12/01/2011 recante la disciplina dello spostamento degli animali per ragioni di pascolo in Regione Lombardia;

DATO ATTO che è essenziale e doveroso garantire l'igiene pubblica - altresì la sicurezza umana ed extraurbana - quali fondamentali diritti degli individui e nell'interesse della collettività prevenendo, per quanto possibile, fenomeni e situazioni pericolose e dannose alle persone, agli animali ed alle cose, sia volontarie che involontarie che possono generarsi nell'ambito delle attività di pascolo;

RITENUTO che, per quanto sopra espresso sono ravvisabili le condizioni di URGENZA ed INDIFFERIBILITA', pertanto:

1. di dover vietare su tutto il territorio comunale l'esercizio del pascolo vagante se non rispondente a quanto citato in premessa e previsto dalle normative vigenti;
2. di dover vietare la circolazione ed il transito di tutte le greggi e gli armenti lungo le strade - di qualsiasi categoria - ricadenti all'interno del territorio del Comune di Lonato del Garda, al fine di prevenire qualsiasi problema di carattere igienico-sanitario e di imbrattamento e/o insudiciamento del suolo pubblico con escrementi vari;

AL FINE DI GARANTIRE L'IGIENE PUBBLICA

ai sensi e per gli effetti dell'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii

Per tutto quanto in premessa

ORDINA

IL DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE IL PASCOLO DELLE GREGGI E DEGLI ARMENTI SE NON ESERCITATO CONFORMEMENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA;

Sono fatte salve le azioni penali qualora il fatto costituisca reato.

La mancata osservanza delle disposizioni sopra descritte comporterà la violazione dell'art. 650 del C.P., per inosservanza degli obblighi impartiti dall'autorità.

Ai sensi dell'art.3 della Legge n.241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e lesivo di un proprio interesse può proporre ricorso innanzi al T.A.R. di Brescia al quale debbono essere presentati i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente atto.

Nei casi previsti dal D.P.R. 24.11.71 n.1199, è possibile presentare ricorso al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla notifica del presente atto.

IL SINDACO
(Dott. Roberto Tardani)